



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12411 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Santi Mazzeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sottile, Alessio Papa, con domicilio eletto presso lo studio Mario Caldarera in Roma, via Crescenzo n. 9;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

-del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 355366/2-11 datato 6.11.2017, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non

idoneo al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a causa dell'attribuzione del coefficiente LI 3 per “frattura malleolo mediale caviglia destra con mezzi di sintesi in situ” con conseguente esclusione dal concorso;

- e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10, comma 7, lett. B, punti 1 e 3) nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare o secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4 (...) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere”;

-ove, e per quanto occorra, del Decreto Ministeriale 04/06/2014 del Ministero della Difesa, in uno agli allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità la frattura del malleolo mediale, nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datata 28 luglio 2017;

nonché, con motivi aggiunti,

del DD del 12.12.2017, con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito del concorso in contestazione ;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole della verifica disposta nei confronti della parte ricorrente;

Considerato che con i motivi aggiunti sono stati evocati in giudizio solo alcuni dei contro interessati e che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombeni dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 3 dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombeni nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Fissa per il prosieguo della trattazione la C.C. del 30.5.2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Rizzetto**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.